

DECRETO RILANCIO

*Le principali misure negli ambiti sanitario,
sociale e del Terzo settore*



testi ^A fronte



DECRETO RILANCIO

Le principali misure negli ambiti sanitario, sociale e del Terzo settore

A cura di: Luca Caterino, Andrea De Conno, Marzio Mori

Il gruppo di lavoro Federsanità - ANCI Toscana che ha lavorato alle attività di ricerca, redazione e revisione del testo è composto da: Marco Betti, Michelangelo Caiolfa, Caterina Campani, Gennaro Evangelista, Barbara Giachi, Chiara Mannucci, Simone Naldoni, Selma Rodrigues, Mauro Soli, Eleonora Valeri.

Si ringrazia Nicolò Di Bernardo per le attività di revisione sulle diverse versioni del Decreto che si sono succedute e per il lavoro condotto sull'Allegato.

Immagine di copertina di Freepik

MAGGIO 2020

Collana: *testi A fronte* - N. 1/2020

testi ^A fronte



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons ["Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND"]

INDICE

Presentazione	5
Introduzione	6
MISURE IN AMBITO DI SANITÀ E SANITÀ TERRITORIALE	7
Disposizione urgenti in materia di assistenza territoriale (Art. 1)	7
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (Art. 2)	8
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 (Art. 4).....	8
Utilizzo delle donazioni (Art. 18).....	8
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (Art. 117).....	8
MISURE COLLEGATE AL REDDITO DI CITTADINANZA E ALL'EMERGENZA ALIMENTARE	10
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità (Art. 76).....	10
Indennità per i lavoratori domestici (Art. 85).....	10
Promozione del lavoro agricolo (Art. 94).....	10
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Art. 98).....	10
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare (Art. 107)	11
Fondo emergenza alimentare (Art. 226).....	11
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	12
Reddito di emergenza (Art. 82)	12
MISURE RIGUARDANTI LE PERSONE CON DISABILITÀ E LA FAMIGLIA	13
Incremento Fondo per il sostegno alle locazioni (Art. 29)	13
Assistenza e servizi per la disabilità (Art. 104)	13
Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Art. 73).....	14
Attività di formazione a distanza e conservazione dell'anno scolastico e formativo (Art. 91).....	14
Servizi delle pubbliche amministrazioni (Art. 109)	14
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Art. 114)	14
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (Art. 105).....	14
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (Art. 72)	15
MISURE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	16
Misure straordinarie di accoglienza (art. 16).....	16
Emersione rapporti di lavoro (art. 103).....	16
MISURE PER GLI ENTI LOCALI	17
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni (Art.45)	17
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali (Art. 89).....	17
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art.106).....	17
Servizi delle pubbliche amministrazioni (Art. 109)	18
Modifica dell'art. 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Prestazioni individuali domiciliari" (comma 1)	18
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome (Art.111)	19
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa (Art.112).....	19
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione (Art.113).....	20

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Art.114)	20
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art.115)	20
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle Regioni e Province autonome (Art.116)	21
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.138).....	21
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art.180)	22
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (Art.180)	22
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 200)	22
Edilizia scolastica (Art. 232)	22
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19 (Art. 241)	23
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19 (Art. 243).....	23
MISURE RIGUARDANTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.....	24
Incremento, risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile (Art. 15).....	24
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 28)	24
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale (Art. 66).....	24
Incremento Fondo Terzo settore (Art.67)	24
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore (Art. 77).....	25
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120).....	25
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art.125)...	25
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (Art.156)	25
Servizi delle pubbliche amministrazioni (Art. 109)	25
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Art. 246).....	26
ALLEGATO: LO SCHEMA DEL DECRETO RILANCIO	27

Presentazione

Anna Maria Celesti - Responsabile Welfare di ANCI Toscana

Durante il mese di gennaio di quest'anno dai giornali e telegiornali di tutto il mondo sono arrivate a noi le immagini della quarantena disposta dal governo cinese della città di Wuhan, prima, e dell'intera provincia dello Hubei successivamente, coinvolgendo una popolazione molto simile, nei numeri, a quella del nostro Paese (circa 60 milioni). A prescindere da eventuali colpe su omissioni o mancanze relative alle comunicazioni relative all'epidemia da COVID-19, quelle immagini ci comunicavano in maniera molto efficace il grave rischio cui la salute pubblica mondiale andava incontro, eppure in quei giorni il problema veniva forse percepito ancora come "altro da noi", protetti da migliaia di chilometri di distanza dal principale focolaio del contagio. La storia recente ci ha mostrato invece come, in un mondo così strettamente interconnesso come il nostro, un virus possa viaggiare alla stessa velocità di (e con) persone e mezzi, rendendo evidente la nota intuizione del matematico e meteorologo Edward Lorenz legata alla teoria del caos e conosciuta come "effetto farfalla" (Può un battito d'ali in Brasile generare un tornado in Texas?).

A partire da quei giorni molte cose sono accadute, e l'Italia suo malgrado si è trovata a dover gestire - primo tra i Paesi europei in ordine cronologico e per portata del fenomeno - l'ondata di piena della pandemia, che ha iniziato ad occupare stabilmente e in forma totalizzante il dibattito pubblico. Il *lockdown* adottato dal Governo il 9 marzo ha proiettato poi l'intero Paese in una dimensione nuova, dove tutti i cittadini sono stati chiamati a fare la propria parte attraverso, principalmente, il rispetto delle regole di distanziamento fisico, in una condizione invero inedita e mai sperimentata prima: la chiusura di scuole, attività commerciali e produttive ha così portato l'attenzione, oltre che sull'emergenza sanitaria in atto, anche sui pesanti effetti che nel breve, così come nel medio e lungo termine, la pandemia avrebbe comportato sul tessuto sociale e produttivo.

Neppure bisogna dimenticare la drammaticità di particolari momenti che, con particolare intensità in alcune aree del Paese, abbiamo vissuto: il riferimento è alle migliaia di morti e al rischio collasso vissuto dai reparti di terapia intensiva e ad alta intensità di cura degli ospedali, che ha portato ad una straordinaria mobilitazione di risorse e professionalità di natura sanitaria per potenziare la risposta all'emergenza.

Il rallentamento della curva dei contagi registrato a partire dal mese di aprile, su cui hanno influito in maniera decisiva le misure collegate al *lockdown* e il formidabile rispetto di esse che ha caratterizzato la pressoché totalità dei cittadini, è al contempo corrisposto all'intensificarsi dello stato di sofferenza dell'economia, duramente provata da settimane di chiusura.

Ça va sans dire, gli effetti del *lockdown* sull'economia hanno prodotto ulteriori sacche di povertà, intensificando al contempo le disuguaglianze e impattando così sulle fasce della popolazione in condizioni di maggiore fragilità, su cui pure Stato, Regioni ed enti locali sono intervenuti attraverso una serie di misure tampone, tra cui ricordiamo le azioni di solidarietà alimentare legate all'Ordinanza n.658 della Protezione Civile, insieme ad ulteriori interventi che si sono poi susseguiti nel tempo, caratterizzati da emergenzialità e, per questo motivo, con il rischio di essere scarsamente coordinati tra loro.

Grazie all'andamento dei dati epidemiologici, il 18 maggio è scattata nel nostro Paese la cd. "Fase 2", con un allentamento delle misure legate, soprattutto, alla chiusura delle attività produttive. Nello stesso periodo il Governo ha licenziato il decreto "Rilancio Italia", con risorse pari a 55 miliardi che, nelle sue intenzioni, dovrebbero favorire un primo rimbalzo dell'economia dopo più di due mesi caratterizzati da polarità negativa dei principali indicatori congiunturali. Il testo, con i suoi 266 articoli, presenta un elevato livello di complessità e tenta di ricomporre misure destinate ai principali settori della vita sociale ed economica del Paese, partendo proprio da sanità e sanità territoriale, baluardi a difesa della salute pubblica senza i quali appare impensabile qualsiasi tentativo di ripartenza strutturale del Paese. I Comuni, con i sindaci e le comunità, hanno rappresentato l'altra "istantanea" di un Paese in forte difficoltà, ma che ha resistito grazie allo straordinario valore delle sue componenti istituzionali, professionali e civiche.

Questo lavoro, curato dal gruppo tecnico di Federsanità-Anci Toscana, cerca di offrire una mappa per orientarsi all'interno del Decreto legge 19 maggio 2020, n.34, ponendo in evidenza quelle misure di particolare interesse per gli enti locali, per le aziende sanitarie, la Regione e il Terzo settore. La scelta, quindi, è stata quella di elaborare uno strumento di utilità per amministratori e operatori dei servizi, rimandando a momenti successivi eventuali letture di merito del provvedimento, auspicando una ricomposizione degli interventi di welfare entro l'alveo di una maggiore integrazione e della loro efficacia in termini di *empowerment* dei destinatari di tali politiche.

Introduzione

Luca Caterino, Andrea De Conno, Marzio Mori

Il documento che vi accingete a leggere vuole essere una guida al disposto normativo del Decreto legge 19 maggio 2020, cd. "Rilancio Italia", con riferimento ai suoi principali elementi di merito e alle risorse economiche che qualificano questo complesso piano di interventi. Un decreto che interviene in maniera trasversale attraverso misure destinate alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al rafforzamento degli istituti di protezione e coesione sociale.

Complessivamente si tratta di 266 articoli (10 in più rispetto alla prima versione licenziata in Consiglio dei Ministri il 13 maggio) che mobilitano risorse economiche pari a circa 55 miliardi di euro e che interessano numerosi settori della vita sociale ed economica del Paese, solo per citarne alcuni: salute, sostegno alle imprese e tutela del lavoro, politiche sociali, misure per gli enti locali, istruzione, turismo, cultura, infrastrutture, sport. Come naturale per un intervento di così ampio respiro, in molti casi le misure contenute nel decreto necessiteranno di decreti attuativi di dettaglio che andranno a meglio definire oggetti, processi, tempistiche e risorse. Il tutto, auspicabilmente, tenendo conto della necessaria tempestività con cui tali azioni dovranno iniziare a dispiegare i propri effetti sul tessuto socio-economico, così duramente provato dalla pandemia di COVID-19 e dal *lockdown* da essa scaturito.

Tale lavoro intende rappresentare una mappa orientativa all'interno dei 266 articoli del decreto, e in quanto tale non sostituisce la lettura attenta delle diverse sezioni e articoli di cui si compone il testo normativo; tuttavia siamo certi che i diversi operatori di settore vorranno utilizzare questo "registro" per aprire percorsi di lettura appropriati al proprio interesse lavorativo, di studio o di ricerca. La lettura condotta si è concentrata non sulla totalità degli articoli del decreto, ma soltanto su quelli affini o di particolare interesse per il mondo legato agli ambiti sanitario, sociale e del Terzo settore.

Nel principale obiettivo di dotare il lettore di questo documento - amministratori, tecnici, operatori dei Servizi e del Terzo settore - di uno strumento orientativo agile ed efficace, sono stati utilizzati alcuni strumenti editoriali allo scopo di rendere più agevole l'uso di questa "mappa cognitiva": sette capitoli che raccolgono gli articoli relativi ai diversi ambiti di trattazione, alcune parole chiave apposte all'inizio di ogni capitolo per individuare temi di interesse e, in appendice, una rubrica sintetica di tutti gli articoli di legge del decreto, dove sono evidenziati i collegamenti agli articoli trattati all'interno del testo.

Scuserà quindi il lettore eventuali omissioni: lasceremo ad altro momento l'esercizio di esegesi interpretativa. Ci basta qui fornire, come si diceva, un percorso di facilitazione all'approccio ad un quadro normativo così interconnesso e di così ampia portata.

MISURE IN AMBITO DI SANITÀ E SANITÀ TERRITORIALE

Parole Chiave: *Sanità, Sanità territoriale, Ospedali, Assistenti sociali.*

Disposizione urgenti in materia di assistenza territoriale (Art. 1)

Il primo articolo del "Decreto Rilancio" è significativamente dedicato al potenziamento dell'assistenza territoriale, quasi a testimoniare il virtuale passaggio di testimone dagli ospedali, che hanno retto l'onda d'urto dell'ondata pandemica, al territorio, chiamato invece a gestire la fase endemica, auspicabilmente su livelli di intensità più bassi della curva di contagi, ma con una maggiore eterogeneità di interventi che coinvolgono strutture e strumenti della sanità e dell'assistenza territoriali. Per il territorio l'investimento complessivo relativo al solo 2020 è pari a 1 miliardo e 256 milioni di euro (di cui 78,3 milioni di euro destinati alla Toscana) e finanzia assistenza domiciliare, rete territoriale e Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), monitoraggio domiciliare, strutture territoriali di isolamento, attività di infermieri di famiglia e assistenti sociali.

Piani di assistenza territoriale (comma 1)

Le Regioni sono chiamate ad assumere piani di assistenza territoriale che contengano specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. **Il riparto delle risorse destina alla Toscana è pari a 79,4 milioni di euro.**

Rafforzamento dell'attività di assistenza domiciliare (commi 3 - 4)

Per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati - anche ospitati presso le strutture alberghiere o altre strutture idonee - nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità (comma 4).

Infermiere di famiglia o di comunità (comma 5)

Per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS COV 2, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e i servizi offerti dalle cure primarie, viene introdotta la possibilità di reclutare in tutto il Paese, attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Complessivamente si tratta di 9.600 nuovi infermieri, fino a un rapporto di 8 ogni 50mila abitanti, anche a supporto delle USCA. Le risorse stanziare per le nuove assunzioni ammontano a 332.640.000 euro (**circa 21 milioni di euro la stima per la Toscana**). Aumenta inoltre, con 10 milioni di euro, la disponibilità del personale infermieristico a supporto degli studi di medicina generale, per fronteggiare l'emergenza. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse disponibili.

Unità speciali di continuità assistenziale USCA (comma 6)

È autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse.

Assistenti sociali (comma 7)

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Risorse stanziare: 14.256.000 di euro (**stima per la Toscana di circa 900mila euro**).

Centrali operative regionali (comma 8)

Al fine di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nei piani regionali, le Regioni e le Province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (Art. 2)

Il secondo articolo è indirizzato al potenziamento strutturale della rete ospedaliera, attraverso l'incremento e consolidamento dei posti letto (rispetto al periodo pre-emergenziale) in terapia intensiva e sub-intensiva, la creazione di ospedali mobili per la fase emergenziale e la separazione dei percorsi ospedalieri tra pazienti COVID e non-COVID.

Per l'insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il 2020, che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle Regioni.

Terapia Intensiva e semi-intensiva (commi 1 e 2)

Attraverso piani di riorganizzazione, le Regioni dovranno approntare l'incremento di attività di Terapia Intensiva, sino al raggiungimento di almeno 3.500 posti letto sull'intero territorio nazionale, pari ad un incremento di circa il 70% rispetto alla situazione preesistente. Tale incremento corrisponde ad una dotazione strutturale di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti.

È inoltre prevista la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, di cui almeno la metà potrà essere riconvertita in posti di terapia intensiva, in relazione all'andamento della curva pandemica.

Separazione aree e percorsi ospedalieri (comma 4)

Per gli ospedali che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, occorrerà consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale, assicurando la ristrutturazione del Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19 (comma 5)

Le Regioni possono implementare mezzi di trasporto dedicati ai pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per la loro operatività, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 (Art. 4)

Le Regioni potranno riconoscere alle strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, limitatamente al periodo emergenziale. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario verranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Utilizzo delle donazioni (Art. 18)

Regioni e loro enti, società e fondazioni sono autorizzate all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti creati per la raccolta delle donazioni liberali finalizzate a rispondere all'emergenza COVID-19.

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (Art. 117)

La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal COVID-19.

In particolare, il comma 1 è diretto a rendere disponibili alle regioni e agli enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l'erogazione di tali risorse è subordinata.

Tenuto conto del fatto che restano fermi tutti i procedimenti e gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente che dovranno comunque svolgersi, il comma 2 precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti/delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno. Per garantire, poi, che l'anticipazione dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 3 obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate nell'anno 2020 a titolo di finanziamento sanitario, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere sulle proprie risorse. Inoltre il comma 4, per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.

I commi 5 e seguenti prevedono le modalità, la tempistica e le procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle Province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, nei limiti dell'importo di cui all'articolo 1. Le anticipazioni sono concesse dalla Cassa depositi e prestiti, previa verifica positiva da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali delle coperture finanziarie disposte dalle regioni richiedente per provvedere al relativo rimborso, ivi compresi interessi passivi, al MEF. Trattandosi di anticipazioni di liquidità le somme in oggetto non danno luogo a maggior spesa e devono pertanto corrispondere a spese già previste nei bilanci degli enti sanitari e nel bilancio della regione. Le anticipazioni sono destinate al pagamento entro 60 giorni dei debiti, come indicati in apposito elenco predisposto ai fini dell'accesso alle risorse in oggetto. Il rimborso si sviluppa in un arco temporale di massimo 30 anni a rate costanti, comprensive di interessi e il MEF è autorizzato al recupero delle somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge e di contratto.

MISURE COLLEGATE AL REDDITO DI CITTADINANZA E ALL'EMERGENZA ALIMENTARE

Parole Chiave: *Reddito di Cittadinanza, Lavoro, Ammortizzatori sociali*

Oltre a quanto previsto rispetto alle compatibilità tra RDC e altre misure previste nel Decreto, si segnalano qui di seguito gli articoli che incidono sulle modalità di gestione attualmente vigenti.

Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità (Art. 76)

Sospensione misure di condizionalità RDC

Reca modifiche all'articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità da due a quattro mesi, per l'attribuzione di alcune prestazioni tra le quali, oltre alla NASPI e al DIS-COLL, quelle connesse al Reddito di Cittadinanza.

Indennità per i lavoratori domestici (Art. 85)

Condizioni di incompatibilità per i percettori di RDC e REM

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

L'indennità non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 77 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.

Promozione del lavoro agricolo (Art. 94)

Contratti a termine che non incidono sul beneficio derivante dal RDC

In relazione all'emergenza epidemiologica, i percettori di Reddito di Cittadinanza (oltre ad altre categorie di beneficiari di ammortizzatori sociali, di NASPI e DIS-COLL a determinate condizioni) possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Art. 98)

Condizioni di incompatibilità per i percettori di RDC e REM

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantisti.

Tale emolumento non è riconosciuto ai percettori di RDC e REM.

Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare (Art. 107)

Incremento fondo di solidarietà comunale

Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Fondo emergenza alimentare (Art. 226)

Agenzia per le erogazioni in agricoltura e integrazione iniziative distribuzione derrate alimentari

A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Parole Chiave: *Reddito di Emergenza, Famiglia, Ammortizzatori sociali*

Reddito di emergenza (Art. 82)

Il reddito di emergenza può variare tra i 400 e gli 800 euro ed è destinato ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa della crisi scatenata dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Chi ha diritto al reddito di emergenza (comma 2)

Il reddito di emergenza può essere richiesto dai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza sanitaria. Per poter esser richiesto, il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti:

- il nucleo deve avere la residenza in Italia; con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- il reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore all'importo che viene riconosciuto come reddito di emergenza;
- l'ISEE del nucleo deve non deve essere superiore a 15.000 euro;
- il valore del patrimonio mobiliare familiare del 2019 deve essere inferiore a 10.000 euro, (soglia aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di 20.000 euro). Se nel nucleo è presente un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro.

In quali casi non può essere richiesto (comma 3)

Non possono richiedere il reddito di emergenza le famiglie in cui:

- anche un solo componente ha ricevuto una delle indennità previste dal decreto Cura Italia dello scorso marzo;
- vi siano titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell'invalidità);
- vi siano lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all'importo del REM;
- vi siano percettori del reddito di cittadinanza.

Chi non ha diritto al reddito di emergenza (comma 6)

I soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

Importo del reddito di emergenza (comma 5)

Non è previsto un importo fisso, l'assegno per il reddito di emergenza può variare a seconda delle caratteristiche della famiglia richiedente. La base è di 400 euro ma si può arrivare fino ad un massimo di 800 euro.

I coefficienti per il calcolo dell'assegno sono i seguenti:

- 1 per il richiedente del reddito di emergenza;
- +0,4 per ogni componente maggiorenne;
- +0,2 per ogni componente minorenni.

In presenza di un componente in condizioni di disabilità grave si può arrivare a un massimo della scala di equivalenza di 2,1 cioè 840 euro totali.

Come si richiede il reddito di emergenza (commi 7/8/9)

La domanda deve essere inviata entro la fine di giugno 2020 all'Inps tramite i modelli e le modalità che saranno stabilite a breve.

Inps e Agenzia delle Entrate verificano i requisiti del nucleo familiare e, qualora emerga che il REM non spetta, lo revocano e quanto indebitamente percepito deve esser restituito.

MISURE RIGUARDANTI LE PERSONE CON DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

Parole Chiave: *Famiglia, Casa, Disabilità, Non autosufficienza, Educazione, Scuola*

Incremento Fondo per il sostegno alle locazioni (Art. 29)

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020, che si vanno a sommare ai 10 milioni di euro di disponibilità ordinaria del Fondo. Sulla base di tale *plafond* complessivo, **la somma destinata alla Toscana dovrebbe essere pari a 9.450.000 euro**, cui potranno eventualmente aggiungersi ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione e dai Comuni, questi ultimi incaricati della loro distribuzione attraverso bandi.

Assistenza e servizi per la disabilità (Art. 104)

Il Titolo IV del Decreto è interamente dedicato a questi temi. Per le Disabilità assumono un ruolo centrale il Piano per la Non Autosufficienza e il fondo per le persone con disabilità.

Il Fondo per la Non Autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone disabili gravissime ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura, al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Il DPCM 21 dicembre 2019 recante "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021" ha individuato la dotazione del Fondo in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021 incrementati con la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all'art.1, comma 331 per l'anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per l'anno in corso a 621 mln di euro.

L'obiettivo che il piano si pone è quello di pervenire ad "un assegno di cura e per l'autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale".

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l'anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da COVID-19.

Gli interventi finanziabili riguardano tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il *care-giver*; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)".

Il Fondo prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza

Incremento Fondo non autosufficienza per Vita indipendente per disabili gravi e non autosufficienti gravi e care givers (comma 1)

Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Incremento del Fondo Disabilità per De-istituzionalizzazione e domiciliarità e sviluppo delle autonomie (comma 2)

Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Nel decreto si trovano **referimenti indiretti alle persone in condizioni di Disabilità**: si segnalano i seguenti articoli:

[Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 \(Art. 73\)](#)

Proroga dell'incremento delle giornate di permesso L 104/92

Si apporta una modifica all'art. 24 del DL 18/2020 laddove si prevedeva al comma 1 l'incremento di 12 giornate di permesso retribuito coperto da contributi figurativi per i mesi di marzo e aprile. La modifica aggiunte al Comma 1 le seguenti parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."

[Attività di formazione a distanza e conservazione dell'anno scolastico e formativo \(Art. 91\)](#)

Studenti con Disabilità e FAD

Nell'indicare la possibilità di utilizzare modalità di formazione a distanza per gli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), si indica di avere "riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".

[Servizi delle pubbliche amministrazioni \(Art. 109\)](#)

Prestazioni domiciliari in forma individuale

L'articolo riguarda più servizi tra cui i centri diurni per persone con disabilità e indica la possibilità per le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, di fornire prestazioni domiciliari in forme individuali e a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, senza ricreare aggregazione. **(vedi scheda specifica Enti Locali ad Art. 109 c.1, c.2 e c.3).**

[Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche \(Art. 114\)](#)

Barriere architettoniche

La norma proroga, per l'anno 2020, taluni dei termini indicati dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti **(vedi scheda specifica Enti locali ad art. 123)**: tale proroga riguarda anche l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

[Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa \(Art. 105\)](#)

Fondi destinati ai Comuni per attività rivolte a bambini tra i 3 e 14 (comma 1 Lett a)

Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, viene incrementato di 150 mln. di euro e destina una quota di risorse ai Comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:

- a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

Fondi destinati ai Comuni per contrasto povertà educativa (comma 1 lett. B)

IL 10% del suddetto Fondo per le politiche della famiglia è riservato a:

- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il *lockdown* gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (Art. 72)

Congedi per dipendenti settore privato con figli fino a 12 anni (comma 1)

Modifica l'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

È aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby sitting* (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Aumento limite acquisto servizi di baby-sitting (comma 2)

Modifica l'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

MISURE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Parole Chiave: *Immigrazione, Lavoro, Strutture di accoglienza*

Misure straordinarie di accoglienza (art. 16)

In ragione delle misure adottate per contrastare il rischio di diffusione del virus COVID-19 anche all'interno delle strutture di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e per rispondere alle esigenze di predisporre nuovi posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo, si prevede la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza in via temporanea dei richiedenti asilo. Ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati solo i servizi ad essi riservati dalle disposizioni vigenti; al termine dell'emergenza sanitaria l'accoglienza proseguirà nelle strutture del sistema dedicato ai richiedenti asilo con un trasferimento progressivo dei beneficiari, da completare in ogni caso entro sei mesi dal termine dello stato di emergenza.

Emersione rapporti di lavoro (art. 103)

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

MISURE PER GLI ENTI LOCALI

Parole Chiave: *Fondi nazionali, Servizi sociali, Servizi socio-sanitari, Liquidità, IMU, TARI, Trasporto Pubblico Locale, Edilizia scolastica.*

Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni (Art.45)

Utilizzo risorse libere da impegni ex L. 266/1997 per attuazione di misure a contrasto emergenza COVID per i comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. (comma 1)

I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (c. 1).

Il citato articolo 14, in particolare, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio-ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Venezia.

Essendo stata abrogata la misura di cui all'art 14 (si veda Relazione Illustrativa all'Art. in oggetto) citato, la norma proposta prevede che i 10 comuni suddetti possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata (all'attualità pari a circa 30 milioni complessivi) nonché quelle che rientrano a seguito della gestione delle misure poste in essere, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali (Art. 89)

Rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di diversi Fondi (comma 1)

Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del:

- Fondo nazionale per le politiche sociali
- Fondo nazionale per le non autosufficienze
- Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare
- Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

è sufficiente per l'erogazione della quota annuale di spettanza la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Eleggibilità delle spese legate all'emergenza COVID-19 (comma2)

Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art.106)

Fondi a sostegno delle Funzioni Fondamentali dei Comuni, Province e Città Metropolitane (comma 1)

È istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane al fine di concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2.

Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge è erogata una quota pari al 30% della componente del fondo spettante a ciascun comparto a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE.

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.

Tavolo tecnico di monitoraggio sugli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni standard (comma 2)

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

[Servizi delle pubbliche amministrazioni \(Art. 109\)](#)

Modifica dell'art. 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Prestazioni individuali domiciliari" (comma 1)

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei: centri diurni per anziani e per persone con disabilità, centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Tali prestazioni possono essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

Sospensione attività e rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti gestori (comma 2)

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a:

- pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.
- Pagamento di un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni

vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

- Pagamento possibile di un contributo ai gestori, a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

Fruizione da parte dei gestori del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi (comma 3)

In seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome (Art.111)

Fondi a sostegno di Regioni e Province autonome per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione (comma 1)

È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'anno 2020 (la cui cifra non viene definita nella bozza analizzata, ndr.) mld. di euro, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza.

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

Tavolo tecnico di monitoraggio sulle conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali (comma 2)

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da un Rappresentante del Ministro degli affari regionali. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa (Art.112)

Fondo per interventi di carattere economico e sociale connessi all'emergenza Covid -19

È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione (Art.113)

Rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito (comma 1)

Gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Sospensione in deroga delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 (comma 2)

In caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Art.114)

Proroga di alcuni termini di cui all'art. 30 comma 14 ter (terzo, quarto e sesto periodo) relativi ai contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Proroga, limitatamente all'anno 2020, di taluni dei termini indicati dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

L'intervento è necessario in quanto le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell'articolo 14-ter.

- a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **è fissato al 15 luglio**;
- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **è fissato al 30 agosto**;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **è fissato al 15 novembre**.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art.115)

Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome" (comma 1)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Il Fondo è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato:

- "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, ulteriormente divisa in due quote:
 - o 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali
 - o 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome

- "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle Regioni e Province autonome (Art.116)

La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Anticipazione di liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (comma 1)

Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni), le Regioni e le Province autonome che in caso di carenza di liquidità possono fare ricorso alle anticipazioni di liquidità i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali..

La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020 subordinatamente all'adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Caratteristiche delle anticipazioni per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio (comma 2)

Le anticipazioni di cui al c. 1 consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione.

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Altre disposizioni relative alle procedure di anticipazione di liquidità e all'estinzione di altre anticipazioni (commi 3-9)

Il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione.

Il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità.

Il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione.

Il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti.

I commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni.

Il comma 9 prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall'articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all'art. 4 del decreto legislativo 231/2002.

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.138)

Termini approvazione atti deliberativi TARI e IMU al 31 luglio

Tramite l'abrogazione di normative precedenti si uniformano i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art.180)

Esenzioni IMU su specifiche strutture turistiche (comma 1)

Sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'IMU:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Fondo Ristoro ai Comuni per le minori entrate esenzioni IMU (comma 2)

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l'anno 2020. Ripartizione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (Art.180)

Ristori ai comuni per minori entrate derivanti dalle imposte di soggiorno

Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Art. 200)

Misure di contenimento degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti (comma 7)

Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Edilizia scolastica (Art. 232)

Semplificazione procedure mutui BEI (comma 1)

La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale.

Anticipazione del 20% su finanziamento mutui autorizzati per gli Enti Locali (comma 2)

Prevede la possibilità di concedere anticipazioni del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.

Semplificazione procedure scuole innovative

Semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Semplificazione procedure di pagamento

Semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da COVID-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Commi 6 e 7 riguardano la massima accelerazione delle procedure di assegnazione delle risorse agli enti locali (conferenza dei servizi).

Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19 (Art. 241)

A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19 (Art. 243)

Il Fondo di cui al comma 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni per l'anno 2021 e di 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19.

MISURE RIGUARDANTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Parole Chiave: *Terzo settore, Co-progettazione, DPI, 5 x mille*

[Incremento, risorse del Fondo Nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile \(Art. 15\)](#)

Incremento Fondo Nazionale per il Servizio Civile

Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Disposizioni per evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero (comma 1)

Non si applica il rimborso per il mancato guadagno giornaliero di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per le attività svolte da volontari che nello stesso periodo abbiano percepito l'indennità di cui all'articolo 89, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per non aver svolto la loro attività lavorativa.

[Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda \(Art. 28\)](#)

Credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività (comma 1)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Credito d'Imposta di per Enti non Commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore (comma 4)

Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

[Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale \(Art. 66\)](#)

Estensione dell'uso delle mascherine come DPI anche ai volontari sanitari e non (comma 1)

Le disposizioni dell'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedevano per i lavoratori oggettivamente impossibilitati nello svolgimento della loro attività a mantenere la distanza interpersonale di un metro, che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, fossero considerate dispositivi di protezione individuale sono estese a tutti i lavoratori e ai volontari sanitari e non.

[Incremento Fondo Terzo settore \(Art.67\)](#)

Incremento Fondo Terzo Settore ex art. 72 del Codice del Terzo Settore e impatto sociale

Al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

[Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore \(Art. 77\)](#)

Estensione contributi per la sicurezza COVID-19 agli Enti del Terzo Settore

I Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari Previsti All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono estesi dagli enti del Terzo settore.

In particolare, là dove la norma finalizza risorse "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese" si aggiungono le "attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

[Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro \(Art.120\)](#)

Credito di Imposta in percentuale delle spese sostenute nel 2020 anche dagli Enti del Terzo settore per adeguamento spazi COVID -19

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell'allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Commi 2, 3, 4, 5, 6: definizioni delle modalità di cumulo con altre agevolazioni, di ampliamento delle spese ammissibili e dei soggetti aventi diritto e individuazione degli oneri derivanti dal dispositivo per 2 mld. di euro.

[Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione \(Art.125\)](#)

Estensione del Credito di imposta per le spese di sanificazione agli Enti del Terzo Settore

All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione" aggiungere le seguenti: "nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

[Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 \(Art.156\)](#)

Erogazione dei contributi entro il 31 ottobre 2020

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

[Servizi delle pubbliche amministrazioni \(Art. 109\)](#)

Vedi **Servizi delle pubbliche amministrazioni (Art. 109) modifica dell'art. 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.** per gli effetti rispetto agli Enti del Terzo settore ivi comprese le procedure di coprogettazione e gli ammortizzatori sociali.

Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Art. 246)

Risorse rivolte al Terzo Settore nelle Regioni del Sud per la tutela delle fasce deboli e per la povertà educativa (comma 1)

Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Commi 2, 3, 4, 5 modalità attuative.

ALLEGATO: LO SCHEMA DEL DECRETO RILANCIO

Titolo I Salute e sicurezza
Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19
Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi
Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
Art. 9 Proroga piani terapeutici
Art.10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
Art. 12 Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza
Art. 17 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Art. 18 Utilizzo delle donazioni
Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative
Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia
Capo I Misure di sostegno
Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
Art. 25 Contributo a fondo perduto
Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Art. 27 Patrimonio destinato
Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Art. 31 Rifinanziamento fondi
Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

Art. 37 Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative
Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale
Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
Art. 41 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione
Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
Art. 44 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
Art. 45 Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
Art. 46 Misure urgenti in materia di servizi postali
Art. 47 Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
Art. 49 Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento
Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria
Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti
Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
Art. 61 Disposizioni comuni
Art. 62 Disposizioni finanziarie
Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
Art. 64 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
Art. 65 Esonero temporaneo contributi ANAC
Titolo III Misure in favore dei lavoratori
Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Art. 66 Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
Art. 67 Incremento Fondo Terzo settore
Art. 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Art. 77 Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore.
Art. 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Art. 79 Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
Art. 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 82 Reddito di emergenza.
Art. 83 Sorveglianza sanitaria
Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici.
Art. 86 Divieto di cumulo tra indennità
Art. 87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
Art. 88 Fondo Nuove Competenze
Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali.
Art. 90 Lavoro agile
Art. 91 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico e formativo.
Art. 92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
Art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Art. 94 Promozione del lavoro agricolo.
Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
Art. 96 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
Art. 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Art. 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi.
Art. 99 Osservatorio del mercato del lavoro
Art. 100 Avalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
Art. 101 Spese per acquisto di beni e servizi Inps
Art. 102 Spese per acquisto di beni e servizi Inail
Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro.
Titolo IV Disposizioni per la disabilità e la famiglia
Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità.
Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa.
Titolo V Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.
Art. 107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
Art. 108 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni.
Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato
Art. 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa
Art. 113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione.
Art. 114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 115 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
Art. 118 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
Titolo VI Misure fiscali
Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile
Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione
Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27
Art. 128 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
Art. 129 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
Art. 130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
Art. 131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
Art. 132 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
Art. 133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Art. 135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
Art. 139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19
Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Art. 141 Lotteria dei corrispettivi
Art. 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
Art. 146 Indennità requisizione strutture alberghiere
Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
Art. 151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
Art. 155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Art. 158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
Art. 159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
Art. 160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali
Art. 162 Rateizzazione del debito di accisa
Art. 163 Proroga in materia di tabacchi
Art. 164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Titolo VII Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Capo I Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Art. 165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Art. 166 Condizioni
Art. 167 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
Capo II Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni
Art. 168 Ambito di applicazione
Art. 169 Sostegno pubblico
Art. 170 Cessione del compendio
Art. 171 Concessione del sostegno
Art. 172 Altre disposizioni
Art. 173 Relazioni alla Commissione europea
Art. 174 Disposizioni di attuazione
Art. 175 Disposizioni finanziarie
Titolo VIII Misure di settore
Capo I Misure per il turismo e la cultura
Art.176 Tax credit vacanze
Art.177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
Art.178 Fondo turismo
Art.179 Promozione turistica in Italia
Art.180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia.
Art.181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Art.182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Art.183 Misure per il settore cultura
Art.184 Fondo cultura
Art.185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
Capo II Misure per l'editoria
Art.186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
Art.187 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
Art.188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
Art.189 Bonus una tantum edicole
Art.190 Credito d'imposta per i servizi digitali
Art.191 Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria
Art.192 Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI
Art.193 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
Art.194 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
Art. 195 Fondo emergenze emittenti locali
Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti
Art.196 Interventi a favore delle imprese ferroviarie
Art.197 Ferrobonus e Marebonus
Art.198 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo
Art.199 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
Art.200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art.201 Incremento Fondo salva-opere
Art.202 Trasporto aereo
Art.203 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
Art.204 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
Art.205 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
Art.206 Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)
Art. 207 Disposizione urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
Art.208 Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
Art.209 Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
Art.210 Disposizioni in materia di autotrasporto
Art.211 Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militar
Art.212 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
Art.213 Finanziamento del sistema bus rapidtransit
Art.214 Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario
Art.215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
Capo IV Misure per lo sport
Art.216 Disposizioni in tema di impianti sportivi
Art.217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
Art. 218 Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
Capo V Misure in materia di giustizia
Art.219 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
Art. 220 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

Art.221 Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Capo VI Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura
Art.222 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi
Art.223 Contenimento produzione e miglioramento della qualità
Art.224 Misure in favore della filiera agroalimentare
Art.225 Mutui consorzi di bonifica
Art. 226 Fondo emergenza alimentare
Capo VII Misure per l'ambiente
Art.227 Sostegno alle zone economiche ambientali
Art.228 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile
Capo VIII Misure in materia di istruzione
Art. 230 Incremento posti concorsi banditi
Art.231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021
Art.232 Edilizia scolastica
Art.233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai 16 anni e al sistema integrato da zero a sei anni
Art.234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica
Art.235 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione
Capo IX Misure in materia di università e ricerca
Art.236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Art.237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
Art.238 Misure a sostegno dell'attività della ricerca
Capo X Misure per l'innovazione tecnologica
Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Art. 240 Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Capo XI Coesione territoriale
Art.241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19
Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19
Art.243 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19
Art. 244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria
Art.246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno
Capo XII Accelerazioni concorsi
Sezione I Decentramento e digitalizzazione delle procedure
Art. 247 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM
Art. 248 Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni
Sezione II Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese
Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

Art. 251 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute
Art. 252 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della giustizia
Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario
Art. 254 Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
Art. 255 Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti
Art. 256 Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello
Art. 257 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti
Art. 258 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali
Art. 260 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione
Art. 261 Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile
Art. 262 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze
Sezione III Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile
Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19
Art.264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19
Art. 265 Disposizioni finanziarie finali
Art. 266 Entrata in vigore

